

N. R.G. 3248/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al N.R.G. **3248/2019** promossa da:

IN PERSONA DEL L.R.P.T.

), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FRANCESCO e dell'avv. RUSCONI FABIO (RSCFBA53B07H501L) VIA DELLA CONDOTTA 12 50122 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONDOTTA 12 50122 FIRENZE presso il difensore avv. RUSCONI FRANCESCO

attore

contro

), con il patrocinio dell'avv. MORRICO ENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 00195 ROMA presso il difensore avv. MORRICO ENZO

convenuto

Il Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/09/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Oggetto della presente decisione è il giudizio sulla antisindacalità delle disposizioni di servizio datate rispettivamente 5 e 12 agosto 2016 emanate dalla Direzione del IV Tronco della società convenuta, disposizioni con le quali viene regolamentata l'attività degli esattori in occasione degli scioperi.

Il sindacato ricorrente assume che le suddette disposizioni violerebbero il diritto di sciopero in quanto:

- a) Prevedendo tutta una serie di adempimenti che l'esattore che intenda scioperare deve porre in essere prima di astenersi dal lavoro , di fatto imporrebbero un illegittimo e vietato "preavviso di sciopero" , impedendo ai lavoratori di poter decidere "istantaneamente" di scioperare;
- b) Costringerebbero , di fatto, i lavoratori a neutralizzare gli effetti (pregiudizievoli per l'azienda, secondo la funzione conflittuale dello sciopero) della loro protesta
- c) Imponendo articolate, complesse e vincolanti prescrizioni, avrebbero un effetto disincentivante dello sciopero, ostacolandone di fatto l'esercizio.

L'associazione ricorrente, inoltre, allega che, in occasione dello sciopero del 25 agosto 2019, l'esattore è stato oggetto di un procedimento disciplinare proprio per aver violato le procedure di cui alle indicate disposizioni di servizio

Conclude, dunque, chiedendo che, accertata la antisindacalità degli ordini datoriali contenuti nelle disposizioni di servizio di cui è causa e l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata all'esattore , sia ordinato alla convenuta di revocare sia le



disposizioni che la sanzione disciplinare, dandone adeguata notizia a tutto il personale. La società convenuta si difende sostenendo che le prescrizioni imposte sarebbero legittime poiché si limiterebbero a tutelare la sicurezza stradale e il patrimonio della datrice, senza in alcun modo incidere sul diritto di sciopero.

Rileva come l'esattore _____ sia stato sanzionato per avere lasciato intenzionalmente aperta al traffico la pista di esazione cui era addetto, in contrasto con le disposizioni aziendali.

Sostiene inoltre la carenza di attualità della condotta denunciata come antisindacale e conclude chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.

Il ricorso appare fondato nella misura che si va ad esplicitare.

Risulta dalla lettura delle disposizioni aziendali datate rispettivamente 5 e 12 agosto 2016 prodotte in atti (cfr doc 2 e 3 conv) che all'esattore che intenda aderire allo sciopero sono imposte una serie di attività, alcune da porre in essere prima dell'inizio formale dell'astensione ed altre da porre in essere successivamente.

In particolare l'esattore che intenda scioperare, prima dell'inizio dello sciopero, deve controllare la consistenza dei rotoli dei biglietti delle porte di entrata e delle ricevute delle porte di uscita, provvedendo alla loro sostituzione nel caso appaiano insufficienti a coprire la disponibilità necessaria per tutta la durata dello sciopero (lett a) punto 1.4 delle prescrizioni); vuotare i contenitori dei biglietti convalidati nelle porte self-service, inserendole in apposite buste (lett b punto 1.4); vuotare le cassette metalliche contenenti gli eventuali biglietti irregolari e inserirli in un'apposita busta (lett c punto 1.4); agire sul funzionamento delle sbarre di pista, bloccando in posizione alzata sia la sbarra di ingresso pista che quella di cadenzamento veicolo delle porte telepass in entrata e in uscita e bloccando in posizione alzata la sola sbarra di ingresso pista per le porte automatiche di entrata e uscita (lett d punto 1.4).

Una volta iniziata l'astensione, l'esattore deve chiudere la pista, , completare le operazioni di esazione dei veicoli che hanno oltrepassato la sbarra prima della chiusura della pista, annotare l'ora di inizio e di fine dello sciopero, effettuare la stampa del rapporto di servizio (lett da A ad H del punto 1.1.1.) , quindi occuparsi del fondo di rotazione, lasciandolo in un cassetto chiuso a chiave, dopo aver compilato la distinta dei valori che lo compongono (danaro e tessere), inserendo il tutto in una busta sigillata e siglata (lett m punto 1.1.1. e specifiche di cui al punto 1.3.1).

Successivamente deve provvedere al versamento degli incassi (lett N punto 1.1.1), apporre in cabina il cartello che avvisa dello sciopero, spegnere le luci, chiudere a chiave prima la cabina e poi il fabbricato di stazione, depositando le relative chiavi nei posti prestabiliti e, quindi, allontanarsi dalle strutture di stazione (lett da N a S del punto 1.1.1.).

Prima di procedere all'esame della questione è opportuno rammentare alcuni principi consolidati in giurisprudenza in materia di diritto di sciopero:

A) il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica, - la cui tutela resta limitata alla salvaguardia dei beni e dell'organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della



produzione e del mercato- , rappresenta un limite esterno al diritto di sciopero (cfr tra le altre Cass. Sez. L, **Sentenza n. 869 del 28/01/1992**) ;

B) la norma di cui all'art. 40 della Costituzione, che riconosce e attribuisce direttamente ai lavoratori il diritto di sciopero, pur comportando la legittimità della produzione di danni a carico del datore di lavoro, e la soggezione di quest'ultimo ad una tale forma di pressione, non esclude il suo diritto - postulato, anzi, dal carattere conflittuale del rapporto - di avvalersi di ogni mezzo legale che possa, senza impedire l'esercizio del diritto, evitarne o attenuarne gli effetti nocivi (Cass. 9709 del 2002, in motivazione; v. pure Cass. n. 23368 del 2009, che, in motivazione richiama Cass. n. 8401 del 1987, n. 12822 del 1991, n. 9709 del 2002).

Applicando i suddetti principi al caso di specie consegue che le attività imposte all'esattore dopo l'inizio dell'astensione (chiusura della pista manuale presidiata, versamento degli incassi, corretta custodia del fondo di rotazione, chiusura dei locali) essendo volte a tutelare l'integrità del patrimonio aziendale in attuazione del diritto (costituzionalmente garantito) alla iniziativa economica, non violano il diritto di sciopero. Al contrario, uno sciopero nel quale fosse previsto l'abbandono, senza alcuna cautela, dei beni aziendali in custodia dei lavoratori, sarebbe da considerarsi illegittimo (cfr tra le altre Cass Sez. L, **Sentenza n. 5686 del 26/06/1987**; conf Cass 711/80).

Da quanto detto si desume la legittimità della sanzione irrogata all'esattore ~~...~~, il quale, dopo l'inizio dello sciopero, non chiudeva la pista manuale a lui affidata (in violazione delle prescrizioni di cui al punto 1.1.2 delle disposizioni di servizio) consentendo il passaggio di veicoli senza il pagamento di pedaggio e, quindi, causando all'azienda un danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello necessariamente connesso allo sciopero (cfr doc 4 conv).

Diversa è invece la valutazione riguardo le attività imposte agli esattori **prima** dell'inizio dell'astensione.

Le suddette attività consistono - come si è avuto modo di elencare_- nel controllo ed eventuale sostituzione dei rotoli dei biglietti, nella vuotatura dei contenitori dei biglietti convalidati, nella manovra delle sbarre di pista.

Le stesse, dunque, appaiono volte non a tutelare l'integrità del patrimonio aziendale, ma bensì ad evitare o attenuare gli effetti nocivi dello sciopero, preparando le piste al funzionamento automatico, in assenza degli addetti.

Si è già enunciato che la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che l'attività volta a limitare i danni derivanti dallo sciopero è legittima , ma solo nella misura in cui non comprime il diritto di sciopero.

Nel caso di specie l'attività imposta all'esattore prima dell'astensione limita in maniera evidente l'esercizio del diritto di sciopero, imponendo, di fatto, ai lavoratori l'obbligo di anticipare la manifestazione della volontà di scioperare (i compiti sono infatti da porre in essere solo ove il lavoratore intenda successivamente scioperare) e ciò in violazione del diritto del singolo dipendente (in caso di scioperi correttamente proclamati) di astenersi dal lavoro immediatamente e senza alcun preavviso.

In altre parole parte datoriale, con le regole di cui si discute, di fatto impone (illegittimamente per le ragioni che si sono dette) agli scioperanti di dichiarare la loro



volontà di aderire allo sciopero con un preavviso tale da consentirle, con la obbligata cooperazione degli scioperanti stessi, di ridurre i disagi e i danni derivanti dall'astensione, il che rende evidente l'antisindacalità della condotta.

Né può fondatamente sostenersi che, quantomeno, le attività relative alla manovra delle sbarre di pista siano necessitate dall'esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, atteso che non risulta provato, ma nemmeno dedotto, che l'intervento richiesto all'esattore che intenda scioperare sia l'unico mezzo idoneo a scongiurare il dedotto pericolo, essendo, al contrario, astrattamente ipotizzabili altri rimedi quali l'intervento di tecnici o operai non scioperanti.

Deve infine escludersi la dedotta carenza di attualità della condotta alla luce del dato – pacifico- secondo cui le disposizioni di cui si discute sono tuttora in vigore e quindi appaiono idonee a produrre effetti anche in occasione di futuri scioperi .

Queste, in sintesi le ragioni della decisione.

Le spese, liquidate per l'intero come da dispositivo, si compensano per ½ tra le parti, in ragione della parziale reciproca soccombenza, ponendosi la rimanente quota a carico della convenuta.

PQM

Accertata l'antisindacalità della condotta di parte convenuta consistente nella emanazione delle disposizioni di cui al paragrafo "Entrate e Automatismi" (punto 1.4) contenute nelle disposizioni di servizio datate rispettivamente 5 e 12 agosto 2016 emanate dalla Direzione del IV Tronco, ordina alla convenuta l'immediata cessazione mediante revoca delle stesse, da comunicarsi a tutto il personale interessato;

rigetta, per il resto il ricorso,

compensa per ½ tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in €. 3645,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, e condanna la convenuta al pagamento della rimanente quota in favore del sindacato ricorrente.

Si comunichi.

Firenze, 15 ottobre 2020

Il Giudice

Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia

